



CITTA'
di
SARONNO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA CONDOTTA CANI

Nuovo testo approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 37 del 28 maggio 2014

Art.95 (Cani)

95.1 Chiunque conduca un cane sulle pubbliche strade od aree aperte al pubblico ha l'obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio a tutela dell'incolumità delle persone e dell'animale stesso.

95.2 E' vietato l'accesso con cani nei luoghi ove esista espresso divieto reso noto al pubblico con apposito cartello.

95.3 Nelle aree urbane e negli spazi pubblici, nei parchi cittadini, giardini ed aree a verde comunali nei quali è ammesso l'accesso con cani, nonché sui mezzi di trasporto pubblico e nei locali pubblici, il conduttore del cane deve sempre tenere lo stesso tramite guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dal comune dove gli stessi possono essere sciolti.

95.4 Nelle aree urbane e negli spazi pubblici il conduttore deve portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o a richiesta delle autorità competenti.

95.5 E' fatto obbligo a chiunque conduce il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

95.6 Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 240,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, fatte salve le sanzioni penali per danni cagionati a terzi.

(Testo tratto da www.comune.saronno.va.it)